

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ORIZZONTI MUSICALI"

(redatto ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni – Codice del Terzo Settore)

Art. 1 - Dichiarazione Costitutiva

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.") e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, in data 20/08/2026 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Orizzonti Musicali", in forma abbreviata "Orizzonti musicali APS" (di seguito "L'Associazione") senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dell'uguaglianza degli associati, con sede in Monteforte Irpino (Av), Via Piano Alvanella III traversa 2a. La Denominazione, in qualsiasi documento, atto, segno distintivo, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà contenere l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale". Acronimo "APS", in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 del C.T.S.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione è democratica, apartitica, apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa si propone di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale, con particolare riferimento alla **musica jazz**, riconosciuta quale elemento distintivo dell'identità associativa, favorendone la conoscenza, lo studio, la formazione, la produzione artistica e la divulgazione in Italia e all'estero.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione valorizza il jazz in tutte le sue espressioni artistiche e culturali, favorendone il dialogo con gli altri generi musicali quali musica classica, blues, soul, rock, pop, folk, musica corale, bande musicali, orchestre, musica contemporanea, colonne sonore e ogni altra forma di espressione musicale coerente con gli scopi associativi.

L'Associazione opera senza discriminazioni di età, sesso, nazionalità, convinzioni religiose o politiche, promuovendo la cultura musicale quale strumento di crescita personale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare corsi di musica strumentale e vocale, improvvisazione jazz, composizione, arrangiamento, direzione d'orchestra, tecnologie musicali, informatica musicale, storia della musica, musicologia, recitazione, danza e discipline artistiche complementari;
- organizzare masterclass, seminari, workshop, conferenze, laboratori musicali, lezioni-concerto, attività didattiche, attività formative e percorsi di perfezionamento artistico;
- promuovere e organizzare concerti, festival, rassegne, stagioni concertistiche, jam session, spettacoli, musical, concorsi, premi, manifestazioni culturali ed eventi artistici di ogni genere;
- promuovere la costituzione e l'attività di gruppi jazz, ensemble, cori, bande musicali, orchestre, gruppi vocali e strumentali, coordinandone le attività artistiche e organizzative;
- realizzare produzioni musicali, audiovisive, editoriali e multimediali, pubblicazioni, registrazioni discografiche, podcast, documentari e ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della cultura musicale;
- promuovere attività culturali, artistiche, educative e ricreative in collaborazione con scuole, conservatori, università, enti pubblici, fondazioni, associazioni, istituzioni culturali e soggetti privati;
- valorizzare il patrimonio musicale, storico e culturale del territorio attraverso iniziative di ricerca, studio, recupero delle tradizioni musicali e promozione dei giovani talenti;
- organizzare iniziative rivolte a bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, utilizzando la musica quale strumento di inclusione, aggregazione e crescita sociale;
- partecipare, anche in partenariato con altri enti pubblici o privati, a bandi, avvisi pubblici, progetti finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da Fondazioni e da altri organismi pubblici o privati;
- stipulare convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- svolgere attività accessorie, strumentali o complementari, anche di natura commerciale nei limiti consentiti dalla legge, purché finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, e secondo le linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del C.T.S.

L'Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, comunque denominati, o capitale agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.8 del C.T.S.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative e contributi degli associati; contributi pubblici e privati, sovvenzioni, lasciti e donazioni; rendite patrimoniali e proventi da attività di interesse generale ed eventuali attività diverse; proventi delle attività di raccolta e fondi; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con le disposizioni del C.T.S.

Matteo Martignetti
04.09.2026
12:47:56
UTC



Art. 3 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che condividono gli scopi istituzionali e intendono contribuire al loro perseguimento.

I soci si distinguono in:

1. Soci Fondatori;
2. Soci Ordinari;
3. Soci Onorari o Benemeriti.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi successivamente secondo le modalità previste dal presente Statuto. Possono essere nominati Soci Onorari o Benemeriti coloro che abbiano acquisito particolari meriti artistici, culturali o abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Associazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri associativi. Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni.

Art. 4 - Modalità di ammissione dei soci

Possono essere ammessi quali associati le persone fisiche, nonché gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, i quali ne condividano le finalità e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; qualora venga meno tale numero esso dovrà essere reintegrato entro un anno, pena lo scioglimento.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente, nella quale lo stesso dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi nel rispetto del presente Statuto, in caso di diniego l'Assemblea dovrà motivare tale scelta.

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è inizialmente fissato in € 50, salvo la facoltà del Consiglio Direttivo di rideterminarla annualmente, fatta salva la ratifica dell'Assemblea.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per: (a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, (b) mancato versamento della quota associativa protrattosi oltre dodici mesi, previa diffida scritta del Consiglio Direttivo rimasta senza esito; (c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inosservanze degli obblighi statutari; (d) per decesso.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare alle Assemblee;
- esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- candidarsi alle cariche sociali;
- consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti coerenti con le finalità associative;
- collaborare al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere.

Le cariche sociali sono attribuite secondo le modalità previste dal presente Statuto e sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate nell'interesse dell'Associazione.

La nomina degli organi sociali è improntata ai principi di democraticità, trasparenza e pari opportunità tra tutti gli associati.



Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal socio designato dall'Assemblea.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- l'approvazione del bilancio,
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo,
- la definizione delle linee generali del programma di attività,
- ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge, dal presente Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio;
- ogni altra questione di particolare rilevanza.

La convocazione avviene mediante comunicazione inviata ai soci almeno sette giorni prima della data fissata, tramite e-mail, PEC, pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, affissione presso la sede sociale o mediante ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a garantirne la conoscenza.

L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima ed eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello Statuto è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con le stesse modalità espresse per l'Assemblea ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e con le stesse modalità espresse per l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

I verbali sono conservati nel Libro delle Assemblee e sono consultabili dai soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni.

I componenti restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

1. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. predispone il rendiconto economico-finanziario;
3. delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
4. determina l'importo della quota associativa annuale;
5. organizza le attività dell'Associazione;
6. approva eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
7. delibera su convenzioni, collaborazioni, partecipazione a bandi pubblici e privati, richieste di contributi, sponsorizzazioni e raccolte fondi;

8. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea.
9. cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e degli adempimenti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante videoconferenza o altri strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione alla discussione e l'espressione del voto.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con le stesse modalità espresse nell'art. 10. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo per giustificati motivi.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo; è rieleggibile.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- sottoscrive gli atti e i documenti dell'Associazione;
- cura i rapporti con enti pubblici, privati, istituzioni, fondazioni e organismi finanziatori.

Art. 14 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o delega.

In caso di cessazione anticipata del Presidente, esercita le relative funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 15 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Ha il compito di:

- redigere e conservare i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- curare il Libro dei Soci e gli altri libri sociali;
- predisporre la corrispondenza dell'Associazione;
- collaborare con il Presidente nello svolgimento delle attività amministrative.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Provvede:

- alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- alla riscossione delle quote associative;
- ai pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- alla predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea.

Art. 17 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili eventualmente acquisiti;
- contributi, donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e dell'Unione Europea;
- contributi di enti pubblici e privati;
- sponsorizzazioni;
- proventi derivanti da convenzioni;
- raccolte fondi;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali e da eventuali attività accessorie consentite dalla legge;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Tutte le risorse economiche sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.



È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il rendiconto deve rappresentare con chiarezza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento sarà nominato uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ad enti che perseguano finalità di utilità sociale o culturale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di enti del Terzo Settore e di associazioni di promozione sociale.

Fatto e sottoscritto in Monteforte Irpino (Av), il 20/08/2026.

Il presente Statuto, composto da n. 20 (venti) articoli, viene sottoscritto in segno di piena accettazione dal Presidente Fondatore qui di seguito identificato:

Il Sig. Matteo Martignetti, MRTMTT97E22A783O, residente in Monteforte Irpino (Av), in qualità di Presidente Fondatore.

Firma del Presidente Fondatore

